

COMUNE DI OSIO SOTTO
Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- (Testo riformulato ai sensi delle Leggi n. 95/95 e 549/95)
- Articoli modificati e abrogati per recepimento L. 410/97

Approvato con atto C.C. n. 14 del 15.02.96
Modificato con atto C.C. n. 37 del 11.12.97
Integrato con atto C.C. n. 18 del 26.03.07

INDICE

TITOLO PRIMO DISCIPLINA DEL TRIBUTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Classe del Comune
Art. 3 Oggetto della tassa
Art. 4 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
Art. 5 Riduzione tariffaria per categoria
Art. 6 Criterio di applicazione della tassa
Art. 7 Occupazioni permanenti e temporanee – Criteri di distinzione
Art. 8 Esenzioni ed esclusioni obbligatorie
Art. 9 Esclusioni facoltative
Art. 10 Esenzioni per occupazioni occasionali

CAPO II OCCUPAZIONI PERMANENTI – DISCIPLINA E TARIFFE

Art. 11 Occupazione del suolo
Art. 12 Occupazione spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale
Art. 13 ABROGATO Occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con tende fisse o retraibili
Art. 14 Occupazioni di sottosuolo e sporassuolo
Art. 15 Distributori di carburante
Art. 16 Distributori di tabacchi

CAPO III OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA E TARIFFE

Art. 17 Occupazione del suolo
Art. 18 Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale
Art. 19 Riduzioni ed aumenti relativi alla tipologia delle occupazioni
Art. 20 Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni
Art. 21 Aree destinate a parcheggio

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABLATIVI

Art. 22 La concessione per l'occupazione permanente
Art. 23 L'autorizzazione delle occupazioni temporanee
Art. 24 Decadenza della concessione e/o autorizzazione
Art. 25 Revoca della concessione e/o autorizzazione
Art. 26 Occupazioni di urgenza

TITOLO III DENUNCE - VERSAMENTI

Art. 27 Occupazioni permanenti
Art. 28 Occupazioni temporanee
Art. 29 Versamenti rateizzati
Art. 30 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Art. 31 Sanzioni
Art. 32 Rimborsi
Art. 33 Ruoli coattivi

TITOLO IV DISPOSIZIONI VERSAMENTI

Art. 34 Entrata in vigore

TITOLO I
DISCIPLINA DEL TRIBUTO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO
(39)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Osio Sotto da parte dei soggetti titolari dell'atto di concessione od autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto anche abusivo, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 (di seguito indicato con l'espressione "Decreto 507"), come modificato ed integrato dall'art. 1 del Dlgs 566/93, dall'art. 10 della L. 95/95 e dall'art. 3 -commi 59/67 - della L. 549/95.

ART. 2
CLASSE DEL COMUNE
(43.1)

1. Il Comune di Osio Sotto, con popolazione residente al 31.12/1994 pari a n. 10.087 abitanti, applica la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe IV.

ART. 3
OGGETTO DELLA TASSA
(38)

1. Sono oggetto della tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Osio Sotto.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si rende applicabile anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici delle case private aperti al pubblico, sui tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia, del Comune, sempreché non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 3, nonché le occupazioni di aree appartenenti al demanio statale, sempreché non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 4.
6. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE
(42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I	categoria	- Centro;
II	categoria	- Zona limitrofa;

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al presente regolamento, di cui fa parte integrante, e con esso sarà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio.

ART. 5
RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

(42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

cat.	II	10%
------	----	-----

ART. 6
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
(42.2-4)

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 4, la tassa è determinata in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazione che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nell'autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentate del 20%, con esclusione per l'occupazione per gli interventi per eliminare l'occupazione abusiva (42.2)
4. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta di pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507.

ART. 7
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE
(42.1)

1. Ai fini dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazione di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 8
ESENZIONI ED ESCLUSIONI OBBLIGATORIE
(49-47.2BIS D.Lgs 507 e 3.67 L. 549/95 **art. 6 quater.1 – L. 410/97**)

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto 507 e precisamente:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono escluse dall'occupazione della tassa, ai sensi dell'art. 47-bis del Decreto 507, come modificato dall'art. 3 – comma 62 a della L. 549/95, **nonché dall'art. 6 quater –comma 1- L. 410/97**, le occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, **con effetto retroattivo per ogni annualità pregressa.**
3. Sono inoltre esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (art. 3.67 L. 549/95)

ART. 9

ESCLUSIONI FACOLTATIVE

(3.61 – 3.63 L. 549/95 art. 6 quater –commi 2 e 4 – L. 410/97)

In applicazione delle facoltà introdotte a tal fine dalla L. n. 549 del 28.12.1995, nonché dalla L. 510/97, art. 6 quater – commi 1 e 2, sono escluse dall'applicazione della tassa le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) occupazioni temporanee e permanenti del soprassuolo pubblico effettuate con tende o attrezzature similari, fisse o retrattili (art. 3.61 L. 549/95);
- b) occupazioni del suolo pubblico con passi carrabili (art. 3.63a L. 549/95 – art. 6 quater. 2, L. 410/97), con effetto retroattivo per ogni esercizio precedente a quello di approvazione del presente nuovo testo regolamentare, **anche sin dall'01.01.1988;**
- c) occupazioni permanenti del suolo pubblico con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (art. 3.63.b L. 549/95);

ART. 10

ESENZIONI PER OCCUPAZIONI OCCASIONALI

Sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- c) collocazione luminarie natalizie appositamente autorizzata dagli uffici comunali;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrente purché siano collocati per delimitare spazi di servizio che siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

CAPO II

OCCUPAZIONI PERMANENTI – DISCIPLINA E TARIFFE

ART. 11

OCCUPAZIONE DEL SUOLO

(44.1a)

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

CATEGORIA	IMPORTO
I	£. 43.000/mq;
II	£ 38.700/mq;

ART.12

OCCUPAZIONE SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(44.1c)

Si applica la tassa di cui all'rt. 9 ridotta ad un terzo:

CATEGORIA	IMPORTO
I	£. 14.334/mq
II	£ 12.900/mq.

ART.14
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
(46)

Occupazione con:

1. cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (artt. 46 e 47, 1 e 2). La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio:

CATEGORIA	IMPORTO ANNUALE
I	£ 500.000 per Km o sua frazione;
II	£ 450.000 per Km o sua frazione;

2. con seggiovie e funivie (47.3)

sino ad un massimo di 5 Km: **tariffa annuale unica: £. 100.000**
per ogni Km o frazione superiore ai 5 Km: **tariffa annuale unica: £. 20.000**

3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire, a proprie spese, le condutture, i cavi o gli impianti di cui al comma 1; quando il trasferimento avvenga però per l'immissione degli stessi in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori od in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 15
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
(48.1)

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri è stabilita nelle seguenti misure:

CATEGORIA	IMPORTO MINIMO
Centro	£. 76.000
Zona limitrofa	£. 46.000

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri, la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità .
3. Se il serbatoio di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità, ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliare funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie , i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 11 del presente regolamento.

ART. 16
DISTRIBUTORI DI TABACCHI
(48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

CATEGORIA	TARIFFA
Cento abitato	£. 20.000
Zona limitrofa	£ 15.000

CAPO III
OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE

ART. 17
OCCUPAZIONE DEL SUOLO
(45.1-2)

1. Per le occupazioni temporanee del suolo pubblico la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata ed alla fattispecie delle occupazioni medesime.
2. Ai fini di cui al 1° comma sono stabilite le seguenti misure giornaliere di tariffa:

CATEGORIA	IMPORTO
I	£ 3.000/mq
II	£ 2.700/mq;

nonché le seguenti fasce orarie per tipologia di occupazione:

- a) Occupazioni realizzate in occasione del mercato settimanale e per concessione di posteggi isolati sul territorio comunale:

Fasce orarie	Misura di riferimento
-dalle 06.00 alle 14.30	65% della tariffa giornaliera
-dalle 14.30 in poi	35% della tariffa giornaliera

- b) Occupazioni realizzate in occasione di fiere e sagre:

Fasce orarie	Misura di riferimento
-dalle 08.00 alle 01.00	90% della tariffa giornaliera
-dalle 01.00 alle 08.00	10% della tariffa giornaliera

- c) Occupazioni di vario genere:

Fasce orarie	Misura di riferimento
-dalle 08.00 alle 20.00	60% della tariffa giornaliera
-dalle 20.00 alle 08.00	40% della tariffa giornaliera

ART. 18
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

1. Si applicano le tariffe di cui al precedente articolo **con la riduzione ad 1/3** (45.2c):

CATEGORIA	IMPORTO
I	£ 1.000/mq;
II	£ 900/mq;

2. **Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo** con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, comprese quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (47.5):

- a) per i **primi trenta giorni**:

CATEGORIA	TARIFFA FORFETTARIA PER 1KM	OCCUPAZIONE OLTRE IL KM
I	£. 10.000	£. 15.000
II	£ 9.000	£ 13.500

- b) **se la durata è superiore ai 30 giorni ma non superiore a 90 giorni**, è prevista una **maggiorazione del 30%**:

CATEGORIA	PER OCCUPAZIONE FINO A 1KM	PER OCCUPAZIONE SUPERIORE A 1KM
I	£. 13.000	£. 19.500
II	£ 11.700	£ 17.550

- c) **se la durata è superiore ai 90 giorni e fino a 180 giorni**, è prevista una **maggiorazione del 50%**:

CATEGORIA	PER OCCUPAZIONE FINO A 1KM	PER OCCUPAZIONE SUPERIORE A 1KM
-----------	----------------------------	---------------------------------

I	£. 15.000	£. 22.500
II	£. 13.500	£ 20.250

d) se la durata è **superiore a 180 giorni**, è prevista una **maggiorazione del 100%**:

CATEGORIA	PER OCCUPAZIONE FINO A 1KM	PER OCCUPAZIONE SUPERIORE A 1KM
I	£. 20.000	£. 30.000
II	£ 18.000	£ 17.000

ART. 19 **RIDUZIONI ED AUMENTI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le tariffe di cui agli artt. 17 e 18 sono ridotte:

- ▶ **del 50%** per le occupazioni realizzate da **esercenti il commercio in aree pubbliche**, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (45.5)
- ▶ **dell'80%** per le occupazioni poste in essere con **installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante** (45.5); inoltre per tale utenza, **le superfici** sono calcolate in ragione del **50% fino a 100 mq.**, del **25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino i 1.000 mq.**, e del **10% per la parte eccedente i 1.000 mq.** (42.5);
- ▶ **del 50%** per le occupazioni del suolo necessarie allo **scavo ed alla messa in pristino** dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione od eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 18.2 (45.5);
- ▶ **dell'80%** per le occupazioni realizzate in occasione di **manifestazioni politiche, culturali e sportive** (fermo restando il disposto dell'art. 8.3 del presente regolamento) (45.7);
- ▶ **del 50%** per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio **dell'attività edilizia** (45.6-bis).

2. Le tariffe di cui agli artt. 17 e 18 sono **aumentate del 30%** per le occupazioni effettuate in occasione di **fiere e festeggiamenti**, con esclusione di quelle realizzate con installazione ed attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

ART. 20 **RIDUZIONI PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI** (45.1/2)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea **sono ridotte del 20%** allorché la **durata** dell'occupazione **sia superiore a 14 giorni** (45.1).

2. Le tariffe relative all'occupazione temporanea **sono ridotte del 50%** allorché:

- ▶ la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente, ed il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda alla metà del periodo di occupazione. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto qualora si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
- ▶ In tale ipotesi, il soggetto sottoscrive il documento quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non dà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

3. Le modalità di riscossione in convenzione di cui al comma 2 si applicano in quanto compatibili con il disposto di cui al successivo art. 29 del regolamento.

ART. 21
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio provvisto di parchimetri od apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 17 diminuita per tutte le categorie del 50%.
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti, si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

<p style="text-align: center;">TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI</p>
--

ART. 22
LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato, contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprassuolo e sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.
2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione od all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione od autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie, il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi ed i diritti dei concessionari riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico, ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.
4. Le concessioni sono rilasciate:
 - ▶ senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - ▶ con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - ▶ con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.
5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal comune nell'atto concessorio.

ART. 23
L'AUTORIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 8 giorni prima dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno nei 3 giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 24
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - ▶ le relative violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece delle condizioni previste nell'atto di rilascio;
 - ▶ la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione suolo;
 - ▶ l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, e comunque di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - ▶ la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 60 giorni successivi alla data del rilascio, nel caso di occupazione permanente, e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - ▶ il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 25

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
(41)

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi.

ART. 26
OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Nel caso si debba procedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax, ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione od autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabiliti dalla tariffa.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto negli artt. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

TITOLO III
DENUNCE – VERSAMENTI

(50 – 56.3)

ART. 27
OCCUPAZIONI PERMANENTI
(50.1/4)

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507, le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia superiore alle £. 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune, utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 28
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(50.5)

1. Per le occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle di cui all'art. 20, il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti od anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

ART. 29
VERSAMENTI RATEIZZATI
(50.5BIS)

1. Qualora l'importo della tassa dovuta sia superiore a £ 500.000, a prescindere dalla tipologia dell'occupazione, ne è consentita la corresponsione in 4 rate, senza interessi, di pari importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio/aprile/luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
2. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in dure rate di pari importo scadenti all'inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero all'inizio ed alla cessazione dell'occupazione, qualora la stessa cessi anteriormente al 31 dicembre.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione di cui all'art. 20 – comma 2, del presente regolamento.

ART. 30
RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta;
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere comunque prodotta con le stesse modalità per il rilascio previsto dai precedenti articoli;
3. La domanda di rinnovo deve comunque essere prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni prima della scadenza, e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

**ART. 31
SANZIONI
(53)**

1. Soprattasse.

- ▶ Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- ▶ Per l'omessa, tardiva od infedele denuncia, si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta (53.1).
- ▶ Per l'omesso, tardivo o parziale versamento, è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta (53.2)
- ▶ Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento (53.3).
- ▶ Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa, si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento ogni semestre compiuto (53.4).

2. Pene pecuniarie

- ▶ Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- ▶ La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- ▶ La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori, e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

**ART. 32
RIMBORSI
(51.6)**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sull'istanza di rimborso si provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

**ART. 32-BIS
LIMITE MINIMO PER IL VERSAMENTO E IL RIMBORSO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Art. 1, c.168, L. 296/2006)**

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 168 della L. 296/2006, non è dovuto il versamento e non si dà luogo a rimborso della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per valori, previamente arrotondati all'unità ai sensi dell'art. 1, c.166 della L. 296/2006 detta, di ammontare pari o inferiore a € 5,00.

**ART. 33
RUOLI COATTIVI
(51.5)**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28.01.1998, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile

<p style="text-align: center;">TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI</p>
--

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
-

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE IN CATEGORIA

(allegato di cui all'art. 4 del regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

CATEGORIA I

▶ Piazza Cardinale AGLIARDI
▶ Via Vittorio ALFIERI
▶ Via Dante ALIGHIERI
▶ Via F.lli BANDIERA
▶ Via BREMBATE
▶ Piazza CADUTI
▶ Via Gabriele CAMOZZI
▶ Via CAVALLERI
▶ Via Giosuè CARDUCCI
▶ Via Camillo CAVOUR
▶ Via Bartolomeo COLLEONI
▶ Via Armando DIAZ
▶ Via Gaetano DONIZETTI
▶ Largo EUROPA
▶ Via Ugo FOSCOLO
▶ Via Giuseppe GARIBALDI
▶ Via GORIZIA (lato sinistro della planimetria)
▶ Via delle INDUSTRIE
▶ Via Giacomo LEOPARDI
▶ Via della LIBERTA'
▶ Via Antonio LOCATELLI (lato destro della planimetria)
▶ Via Goffredo MAMELI (lato destro della planimetria)
▶ Via Alessandro MANZONI
▶ Via Guglielmo MARCONI
▶ Via Pietro MASCAGNI
▶ Via Giacomo MATTEOTTI
▶ Via Giuseppe MAZZINI
▶ Via MILANO (lato sinistro della planimetria)

▶ Via MONTE GRAPPA (lato sinistro risp. alla planimetria)
▶ Via Antonio NOSARI
▶ Via Francesco NULLO
▶ Via OSIO SOPRA
▶ Piazza PAPA GIOVANNI XXIII
▶ Via Giovanni PASCOLI
▶ Via Silvio PELLICO
▶ Via PERGOLESI
▶ Via PIAVE
▶ Via Giacomo PUCCINI
▶ Via IV NOVEMBRE
▶ Via delle RIMEMBRANZE
▶ Via RISORGIMENTO
▶ Via ROMA
▶ Via Gioacchino ROSSINI
▶ Via SANT'ALESSANDRO
▶ Via SAN DONATO
▶ Via SAN GIORGIO
▶ Via TASCHETTA
▶ Via Torquato TASSO
▶ Via TIRABOSCHI
▶ Via Arturo TOSCANINI
▶ Via TRIESTE (lato sinistro della planimetria)
▶ Via delle UBIERE
▶ Corso Vittorio VENETO
▶ Via XXV APRILE
▶ Via Giuseppe VERDI
▶ Via Giovanni VERGA (lato destro della planimetria)
▶ Via Antonio VIVALDI

CATEGORIA II

▶ Via Ludovico ARIOSTO
▶ Via dell'ARTIGIANATO
▶ Via Francesco BARACCA
▶ Via Cesare BATTISTI
▶ Via Vincenzo BELLINI
▶ Via Nino BIXIO
▶ Via BREMBATE
▶ Via F.lli CALVI
▶ Via Gabriele CAMOZZI
▶ VIA Domenico CIMAROSA
▶ Via CISERANO
▶ Via Cristoforo COLOMBO
▶ Via Francesco CUCCHI
▶ Via Alcide DE GASPERI
▶ Via Luigi EINAUDI
▶ Corso EUROPA
▶ Via Enrico FERMI
▶ Via GORIZIA (lato destro della planimetria)
▶ Via Antonio GRAMSCI
▶ Via delle INDUSTRIE
▶ Corso ITALIA
▶ Via LEVATE
▶ Via Antonio LOCATELLI (lato sinistro della planimetria)
▶ Via Nicolò MACHIAVELLI
▶ Via Goffredo MAMELI (lato sinistro della planimetria)
▶ Via Luciano MANARA

▶ Via Daniele MANIN
▶ Via Andrea MANTEGNA
▶ Via MICHELANGELO
▶ Via MILANO
▶ Via dei MILLE
▶ Via della MIRANGA
▶ Via MONTE GRAPPA (lato destro della planimetria)
▶ Via Vincenzo MONTI
▶ Via OLEANDRI
▶ Via dell'OLMETTA
▶ Via Giorgio PAGLIA
▶ Via Giovanni PARINI
▶ Via PASCOLO
▶ Via Francesco PETRARCA
▶ Via Marco POLO
▶ Via delle RIMEMBRANZE
▶ Via SAN DONATO
▶ Via TASCHETTA
▶ Viale dei TIGLI
▶ Via Enrico TOTI
▶ Via TRIESTE (lato destro della planimetria)
▶ Via Amerigo VESPUCCI
▶ Via VERDELLINO
▶ Via Giovanni VERGA (lato sinistro della planimetria)
▶ Via Leonardo da VINCI
▶ Via Alessandro VOLTA

N.b.: per le vie che compaiono in ambedue gli elenchi, si fa riferimento al numero civico della zona interessata, come da planimetria allegata al presente Regolamento.